

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 26

del Consiglio comunale

OGGETTO: Deliberazione della Corte dei Conti n. 7-23-24 /2017/PRSE relativa all'organo di revisione del Comune di Altopiano della Vigolana. Determinazioni in merito.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **otto** del mese di **giugno**, alle ore 20.00, sede di via De Florian loc. Bosentino, III° piano Altopiano della Vigolana, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Perazzoli David - Sindaco
2. Bianchini Aldo - Consigliere Comunale
3. Bonvecchio Michela - Consigliere Comunale
4. Campregher Alice - Consigliere Comunale
5. Demattè Roberto - Consigliere Comunale
6. Forti Stefano - Consigliere Comunale
7. Fruet Marco - Consigliere Comunale
8. Furlani Maria - Consigliere Comunale
9. Giacomelli Mattia - Consigliere Comunale
10. Martinelli Adriano - Consigliere Comunale
11. Martinelli Nadia - Consigliere Comunale
12. Martinelli Nicolò - Consigliere Comunale
13. Pacchiolat Michela - Consigliere Comunale
14. Raimondo Francesco Maria - Consigliere Comunale
15. Sadler Renzo - Consigliere Comunale
16. Tamanini Armando - Consigliere Comunale
17. Tamanini Devis - Consigliere Comunale
18. Zamboni Fausto - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Marzatico dott.ssa Anna.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Raimondo Francesco Maria, nella sua qualità di Presidente Del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Deliberazione della Corte dei Conti n. 7-23-24 /2017/PRSE relativa all'organo di revisione del Comune di Altopiano della Vigolana. Determinazioni in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

in data 21.04.2017 prot. n. 4744, 4745,4746 sono pervenute deliberazioni della corte dei conti, sezione di controllo per il Trentino, n. 7/2017 PRSE nella quale viene accertato *“l'inadempimento entro il termine prescritto, da parte dell'organo di revisione economico finanziaria del Comune di Bosentino, agli obblighi di compilazione ed invio dei questionari evidenziati in parte motiva, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 1 commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266”*.

n. 23/2017 PRSE nella quale viene accertato *“l'inadempimento entro il termine prescritto, da parte dell'organo di revisione economico finanziaria del Comune di Vattaro, agli obblighi di compilazione ed invio dei questionari evidenziati in parte motiva, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 1 commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266”*.

n. 24/2017 PRSE nella quale viene accertato *“l'inadempimento entro il termine prescritto, da parte dell'organo di revisione economico finanziaria del Comune di Vigolo Vattaro, agli obblighi di compilazione ed invio dei questionari evidenziati in parte motiva, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 1 commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266”*.

L'inadempimento contestato è relativo al fatto di non ver inviato nei termini alla sezione regionale di controllo la relazione questionario da predisporre ai sensi dell'art. 1 commi 166 e segg- della Legge 23.12.2005 n. 266 in ordine al rendiconto 2015.

Al fine di attivare il controllo previsto dall'art. 148 bis del TUEL, infatti, è stato inviato dalla Sezione della corte, tramite sistema SIQUEL, un sollecito in data 06.03.2017 all'organo di revisione affinché provvedesse all'adempimento di legge. Contemporaneamente la Sezione ha pubblicato una nota nella quale comunicava che la mancata compilazione del questionario rendiconto 2015 e del questionario preventivo 2016, entro il 16 marzo 2017 sarebbe stata considerata inadempienza con conseguente deferimento alla sezione regionale di controllo della sede di Trento.

L'organo di revisione del Comune di Altopiano della vigolana ha provveduto ad inserire il questionario nel sistema Siquel in data 20 e 21 marzo 2017.

Per questo motivo la sezione di controllo della Corte, rilevando che il termine per l'invio del questionario Siquel è decorso senza che l'organo di revisione abbia trasmesso la relazione o giustificato l'inadempienza, pur prendendo atto dell'intervenuto invio del questionario in data 20 e 21 marzo 2017, ha ritenuto di non potersi esimere dal rilevare l'inadempienza e dall'indirizzare apposita segnalazione al Consiglio comunale.

Tutto ciò premesso:

Richiamato l'articolo 1 comma 166 della L. 23.12.2005 n. 266 in base al quale *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi*

degli enti locali di revisione economico finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.”

Richiamata la giurisprudenza in materia secondo la quale “*non è conforme a legge il comportamento omissivo dell'organo di revisione del comune che non ha adempiuto all'obbligo di trasmissione alla sezione regionale di controllo delle relazioni di cui al comma 166 dell'articolo unico della legge 266/2005 senza sollevare idonee ragioni giustificative L'inadempienza deve essere segnalata al consiglio comunale dell'ente affinché possa valutare l'inadempimento grave da parte dell'organo di revisione per le valutazioni ed iniziative di competenza (...)*” (Corte dei Conti Abruzzo sezione controllo - 31.05.2013 n. 43).

Ritenuto pertanto necessario esprimersi in merito alla segnalazione della sezione di controllo della corte dei conti al fine di valutare la gravità dell'inadempimento dell'organo di revisione.

Vista la nota pervenuta in data 24.05.2017 prot.6178 con la quale il revisore del conto formula le proprie giustificazioni per il ritardo precisando che in passato non era revisore dei conti dell'ex Comune di Vigolo Vattaro e Bosentino e pertanto ha chiesto in data precedente di poter accedere all'apposito sito della Corte dei Conti dove è possibile compilare il questionari. In data 16.03.2017 gli è stato comunicato che la richiesta non poteva essere evasa in quanto aveva superato il numero massimo consentito di profili abilitati. Solamente in data 17 marzo è stato autorizzato ad accedere al servizio. La compilazione del questionario è avvenuta in data 20 e 21 marzo 2017, unitamente all'invio dei dati di Vattaro.

Preso atto di quanto sopra,

Ritenuto che il ritardo nell'adempimento non possa essere ritenuto grave in quanto limitato a pochi giorni e giustificato dal mancato ottenimento delle abilitazioni all'accesso.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L).

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile dell'Area 1, dott.ssa Anna Marzatico ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;
- Dato atto che in ordine alla presente proposta non rilevano aspetti contabili e che pertanto non necessita l'espressione del relativo parere.

In seguito a discussione consiliare di cui al verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1, contrari n. 5 su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente

DELIBERA

1. Di prendere atto delle deliberazioni della corte dei conti, sezione di controllo per il Trentino, n. 7-23-24/2017 PRSE nelle quali viene accertato “l'inadempimento entro il termine prescritto, da parte dell'organo di revisione economico finanziaria del Comune di Bosentino, Vattaro, Vigolo Vattaro, agli obblighi di compilazione ed invio dei questionari evidenziati in parte motiva, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 1 commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266
2. Di non ritenere sussistenti, per le ragioni esposte in premessa, i motivi di gravità dell'inadempimento che potrebbero dare luogo alla revoca dell'organo di revisione.
3. Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla commissario straordinario / Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Raimondo Francesco Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marzatico dott.ssa Anna

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).